

ORDINANZA N. 42

Oggetto: CHIUSURA SENTIERO PEDONALE COMUNALE IN FRAZ MONTAZ DI SOTTO PER CROLLO PARZIALE DI FABBRICATO RURALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, a seguito di segnalazione e di sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Tecnico e di Polizia Locale, si segnalava, in data odierna, che si era verificato il crollo parziale del fabbricato rurale identificato al **fg. 36 Mapp. 107 e 108 ubicato in fraz. Montaz di Sotto** in corrispondenza della relativa strada vicinale pedonale comunale dell'abitato;
- che, pertanto, l'eventuale crollo di ulteriori parti potrebbe comportare gravissime conseguenze tali da far ritenere sussistere una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito pedonale;
- che l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che il pericolo di crollo di parte del suindicato fabbricato comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
- che sussistono quindi i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici quali **il ripristino dei luoghi, con la rimozione delle macerie e detriti dal sentiero comunale, nonché la messa in sicurezza del fabbricato stesso;**
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia **sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;**

PRESO ATTO che gli uffici segnalatori hanno contattato i titolari di diritti sull'immobile e che **gli stessi hanno assicurato l'intervento immediato;**

RITENUTO, inoltre, opportuno ordinare **la chiusura del transito pedonale della strada comunale vicinale pedonale della fraz. Montaz di Sotto fino al ripristino delle precedenti generali condizioni di sicurezza;**

VISTI, altresì:

l'art. 30 comma 7 del DPR n. 495 del 16/12/1992;
gli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL);

ORDINA

1. L'immediata e subitanea chiusura al transito pedonale del sentiero comunale vicinale della fraz. Montaz di Sotto fino al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle macerie e dei detriti dal sentiero comunale nonché fino alla messa in sicurezza del fabbricato stesso da parte dei titolari del

fabbricato rurale crollato di cui al fg. 36 Mapp. 107 e 108;

2. il personale dell'ufficio tecnico è incaricato del posizionamento dell'apposita segnaletica stradale come prescritta dal Codice della Strada e dello sbarramento della stessa con idonee transenne;

3. il personale dell'ufficio Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

4. la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;

5. A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Valtournenche, il 27/04/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**